



ORDINE DEGLI AVVOCATI
E DEI NOTAI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 1

(Principi generali)

Il tirocinio professionale è finalizzato all'apprendimento pratico necessario per lo svolgimento dell'attività professionale di Avvocato.

Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza; esso si svolge presso lo studio professionale e sotto il controllo di un Avvocato iscritto all'Albo da almeno tre anni e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione, la partecipazione ad udienze in Tribunale e la frequenza di corsi teorico-pratici previsti dalla legge e dai regolamenti.

Il tirocinio è articolato e regolato secondo le norme previste dallo Statuto professionale.

Art. 2

(Domanda di ammissione al tirocinio)

Chi intende svolgere il tirocinio professionale deve rivolgere domanda al Consiglio dell'Ordine allegando i seguenti documenti:

1. certificato di cittadinanza sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti di cittadini sammarinesi;
2. certificato residenza anagrafica;
3. certificato di residenza effettiva;
4. certificato di godimento dei diritti civili;
5. certificato di laurea in giurisprudenza, con un corso di laurea di almeno 4 anni, conferita da Università della Repubblica di San Marino o da altre Università i cui titoli siano riconosciuti dalla Repubblica.

Il richiedente, unitamente alla domanda di iscrizione, deve comunicare lo studio legale presso cui svolgerà la pratica. Detta comunicazione deve essere redatta su carta intestata del professionista, timbrata e firmata, dal titolare dello studio legale.

Nel caso il tirocinante dovesse cambiare lo studio professionale nel quale svolge la pratica deve comunicare tale cambiamento entro venti giorni con le modalità di cui sopra.

Il Consiglio dell'Ordine, nella sua prima seduta successiva al deposito della domanda, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione, la esamina, verificando la regolarità formale dei documenti allegati e la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'Art. 5 comma secondo lett.

a), b), c) e d) del Decreto n. 56/1995 e successive modifiche ed integrazioni.



ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEI NOTAI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Qualora tale verifica dia esito positivo, il Consiglio dell'Ordine accoglie la domanda, dandone comunicazione al richiedente entro 10 giorni.

Il Consiglio dell'Ordine rigetta la domanda, con provvedimento motivato che deve essere comunicato all'interessato entro 10 giorni, quando ravvisi l'insussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'Art. 5 comma secondo lett. a), b), c) e d) del Decreto n. 56/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora invece la documentazione allegata a corredo della domanda sia incompleta, il Consiglio dell'Ordine manda al richiedente affinché provveda a depositare i documenti mancanti; in tal caso il termine di 30 giorni per l'esame della domanda di cui al comma precedente decorre dal deposito della documentazione richiesta.

Art. 3

(Registro dei Praticanti)

Coloro che sono ammessi a svolgere il tirocinio professionale sono iscritti in apposito Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine ed aggiornato con cadenza almeno trimestrale.

In tale Registro, sono indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice ISS del praticante, lo Studio legale presso cui si svolge il tirocinio e la data del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

Nel Registro vanno inoltre annotati le sospensioni del tirocinio, le cancellazioni, gli eventuali cambiamenti dello Studio legale e notarile presso cui si svolge il tirocinio e l'esito dell'Esame di Stato.

Di ogni iscrizione, variazione o annotazione sul Registro dei Praticanti Avvocati deve essere data tempestiva comunicazione al Tribunale della Repubblica di San Marino, alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia, all'Istituto Giuridico Sammarinese e all'Ufficio del Lavoro.

Art. 4

(Libretto del tirocinio)

Entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento della domanda di ammissione al tirocinio, il Consiglio dell'Ordine emette apposito libretto del tirocinio, che deve essere ritirato direttamente dall'interessato o da suo procuratore speciale presso la sede dell'Ordine, e diligentemente conservato per tutta la durata del tirocinio.

Sul libretto, numerato secondo ordine cronologico e vistato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, ovvero, in caso di suo impedimento, da altro componente del Consiglio, debbono essere annotati:

- l'assistenza alle udienze civili, penali ed amministrative attestata dai Giudici del Tribunale;
- la frequenza ai corsi teorico-pratici organizzati dall'Istituto Giuridico Sammarinese attestata dal legale rappresentante dell'Istituto Giuridico Sammarinese o da suo incaricato, ovvero organizzati dall'Ordine Avvocati e Notai;

Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino • Istituto con Decreto N.56 del 26 aprile 1995 e successive modifiche
Via Gino Giacomini, 134 • San Marino Città 47890 Repubblica di San Marino Tel. e Fax (+) 378 0549991 333 • C.O.E. SM 054/1



ORDINE DEGLI AVVOCATI
E DEI NOTAI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- la sintesi della pratica svolta presso lo Studio professionale di riferimento.

Le annotazioni di cui sopra debbono essere eseguite senza indicazione delle parti e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.

A tirocinio ultimato, e comunque non più tardi della presentazione della domanda di ammissione all'esame di abilitazione professionale, il libretto del tirocinio deve essere consegnato dal praticante alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Art. 5

(Periodo del tirocinio)

Il praticante deve svolgere un periodo di pratica di almeno 24 mesi in modo continuativo e con frequenza di almeno 400 ore annuali se il praticante svolge solo il tirocinio da Avvocato, se svolge anche il tirocinio da notaio il praticante dovrà svolgere il tirocinio per 300 ore annuali da sommarsi alle 300 da notaio.

Il periodo di tirocinio si computa dalla data della delibera del Consiglio dell'Ordine che accoglie la domanda di ammissione al tirocinio completa di tutti gli allegati richiesti.

Qualora, nel corso del tirocinio, il praticante cambi lo studio legale, egli ha l'obbligo di comunicare, per iscritto, la data di cessazione (controfirmata dal professionista) e la data di ripresa del Tirocinio presso il nuovo studio legale (controfirmata dal professionista), alla Segreteria dell'Ordine, al fine delle opportune variazioni sul Registro dei Praticanti.

Il periodo di tirocinio svolto presso professionista diverso da quello precedentemente indicato al Consiglio dell'Ordine, senza la comunicazione di cui al comma precedente o prima della stessa, non è riconosciuto valido ed efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso né ai fini del rilascio da parte del professionista dell'attestato di cui al successivo Art. 8.

Il professionista presso cui il praticante svolge il tirocinio professionale, è tenuto a comunicare all'Ordine la sospensione del tirocinio stesso.

La sospensione del tirocinio per un periodo superiore a dodici mesi comporta la cancellazione del praticante dal Registro ed il periodo di tirocinio già compiuto si intende privo di qualsiasi effetto, salvo casi di infortunio, di malattia o maternità. Il tirocinio si prolunga per un periodo pari alla durata della sospensione.

Per tutto il periodo del tirocinio il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche previste per gli iscritti all'Albo in quanto applicabili.

Art. 6

(Assistenza alle udienze)

Ai fini del completamento del tirocinio, il praticante ha l'obbligo di assistere ad un numero minimo di 30 udienze in cause civili, 30 udienze in cause penali e 10 udienze in cause amministrative.

Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino • Istituito con Decreto N.56 del 26 aprile 1995 e successive modifiche
Via Gino Giacomini, 154 • San Marino Città 47890 Repubblica di San Marino Tel. e Fax (+39) 378 0549991 333 • C.O.E. SM 03441

www.avvocati-notai.sm • e-mail: ordinedegliavvocati@omniway.sm • info@avvocati-notai.sm



ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEI NOTAI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

La presenza alle udienze è attestata, a richiesta del praticante, dal Giudice dinanzi a cui si tiene l'udienza, sul Libretto del tirocinio di cui al superiore Art. 4.

Art. 7

(Frequenza ai corsi teorico- pratici)

Ai fini del completamento del tirocinio, il praticante ha l'obbligo di assistere ai corsi teorico-pratici obbligatori organizzati dall'Istituto Giuridico.

La presenza ai corsi è attestata, dal legale rappresentante dell'Istituto Giuridico, che, a richiesta dell'interessato è tenuto altresì ad attestare la frequentazione del praticante.

Ai fini del completamento del tirocinio il praticante dovrà rispettare le norme previste per la formazione continua stabilite per gli iscritti all'Albo professionale. I corsi organizzati dall'Ordine saranno sempre gratuiti per i tirocinanti.

Art. 8

(Obblighi ed adempimenti dei professionisti)

I professionisti debbono adoperarsi al fine di favorire l'apprendimento, da parte del praticante, del diritto sammarinese e delle conoscenze teoriche e pratiche per lo svolgimento della professione di avvocato.

Al termine del periodo di tirocinio, il professionista, a richiesta del praticante, rilascia idoneo attestato comprovante l'espletamento della pratica, in cui sono indicati il periodo di frequenza, la descrizione sommaria delle principali attività svolte.


Nel caso in cui il periodo di tirocinio si sia svolto presso più studi professionali, ciascun professionista è tenuto a rilasciare l'attestato di cui al comma che precede relativamente al periodo in cui il praticante ha svolto tirocinio presso il suo studio professionale.

Art. 9

(Completamento del tirocinio)

Il tirocinio si intende completato quando:

- sia stato svolto un periodo di pratica di 24 mesi presso uno o più studi legali e notarili, con una frequenza di cui all'articolo 5 del presente regolamento ;
- il praticante abbia assistito ad un numero minimo di 30 udienze in cause civili, 30 udienze in cause penali e 10 udienze in cause amministrative;
- sia stato adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento. La frequenza ai corsi ed agli eventi formativi di cui sopra si intende assolta con la partecipazione al 75% del monte ore dei corsi e degli eventi stessi.



ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEI NOTAI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

L'avvenuto completamento del tirocinio è dimostrato dall'attestazione rilasciata dal professionista (o dai professionisti) di cui al superiore Art. 8 e dalle annotazioni contenute sul Libretto del tirocinio; il tirocinio si intende completato alla data in cui è stato integrato l'ultimo dei requisiti di cui sopra.

Una volta completato il tirocinio, il praticante non è più tenuto all'assolvimento degli obblighi di frequenza presso lo studio professionale, di assistenza alle udienze e di frequenza ai corsi teorico - pratici organizzati dall'Istituto Giuridico, ma deve ottenere i crediti formativi previsti per la formazione continua così come gli iscritti all'Albo.

Il praticante, allegando i documenti in originale comprovanti le condizioni di cui alle superiori lettere a), b) e c) del comma primo, può richiedere al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di avvenuto completamento del tirocinio; il Consiglio dell'Ordine, verificato l'effettivo compimento del tirocinio, rilascia il certificato richiesto indicando la data di avvenuto completamento del tirocinio.

Art. 10

(Cancellazione dal Registro dei Praticanti)

La cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine:

- a) nel caso di rinuncia dell'iscritto;
- b) in caso di superamento da parte del praticante dell'esame di abilitazione allo svolgimento della professione di avvocato ;
- c) quando sia venuto a mancare, per qualsiasi motivo, anche uno soltanto dei requisiti di cui all'Art. 5 comma secondo lett. a), b), c) e d) del Decreto n. 56/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) nel caso previsto dal 7° comma dell'Art. 5 del presente regolamento.

Art. 11

(Norme di coordinamento per chi svolge la pratica di avvocato e notaio congiuntamente)

Nel caso il tirocinante svolga la pratica di avvocato e notaio congiuntamente non dovrà duplicare il deposito di documenti o comunicazioni in quanto si riterranno valide e sufficienti singole comunicazioni ai fini del tirocinio da avvocato che da notaio.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà alle annotazioni nei due Registri dei Tirocinanti in base all'unico originale presentato.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 1 settembre 2015.